

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

43° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1986

Presidenza del Presidente **BOMPIANI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali» (809)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 1, 2
MURATORE (PSI), relatore alla Commissione ... 1

I lavori hanno inizio alle ore 10,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali» (809)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talu-

ne sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali».

Riprendiamo l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 20 novembre scorso. Prego il senatore Muratore di dare conto alla Commissione del lavoro svolto in sede di sottocommissione.

MURATORE, relatore alla Commissione. Devo innanzi tutto scusarmi con il Sottosegretario per aver anticipato la riunione del comitato ristretto. La nostra Commissione, d'accordo con il presidente Bompiani, ha però ritenuto opportuno anticipare la riunione dello stesso comitato per accelerare l'iter del provvedimento. Il Governo, nella precedente seduta plenaria, aveva preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti proprio in sede di comitato ristretto. Il Governo potrà presentare gli emendamenti in sede di Commissione plenaria.

Il comitato ristretto ha predisposto un testo emendato. Le modifiche sostanziali apportate al disegno di legge al nostro esame riguardano anzitutto le penalità previste, più esattamente le ammende e le multe, il cui

ammontare è stato notevolmente aumentato. Infatti il comitato ha deliberato all'unanimità di portare le ammende previste nell'ultimo comma dell'articolo 3 a lire 5 milioni e a lire 50 milioni, aumentando notevolmente la previsione originaria quantificabile in un'ammenda oscillante fra i 2 e i 5 milioni di lire.

Il comitato ristretto ha poi tentato di rendere più chiara la normativa, apportando alcune modificazioni di carattere lessicale al testo del disegno di legge al nostro esame, modificazioni che peraltro investono comunque la sostanza del problema. In particolare è stato modificato l'articolo 17, che consentiva la possibilità di destinare al consumo umano le carni di animali sottoposti a sperimentazioni e ricerche scientifiche. Il comitato ristretto ha ritenuto illogica questa disposizione ed ha provveduto a modificarla adeguandola al complessivo significato del disegno di legge al nostro esame. Sono state poi conseguentemente apportate alcune modifiche minori al testo del disegno di legge, tendenti soltanto a chiarire il significato di alcuni articoli.

Signor Presidente, il comitato ristretto ha perciò elaborato un testo definitivo, nel quale si dovranno inserire, come ho già detto, gli emendamenti preannunciati dal Governo agli articoli 2, 8 e 12.

Voglio concludere facendo un'annotazione: a mio parere il rinvio dell'esame di questo disegno di legge ha determinato un fatto positivo perchè ha consentito di tener conto della direttiva emanata dalla CEE il 23 dicembre 1985. Proprio il contenuto di questa direttiva era originariamente alla base del disaccordo

creatosi tra la Commissione agricoltura e la Commissione sanità del Senato e della discordia emersa in seno alla stessa Commissione sanità. Infatti, tutti noi affermavamo la necessità di rendere omogenea a livello comunitario una legislazione di questo tipo e di far sì che essa costituisse una garanzia per i produttori e per i consumatori. Con l'emanazione della direttiva del 23 dicembre 1985, specificamente richiamata dall'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, si è finalmente raggiunta una uniformità di disciplina della materia a livello comunitario, superando tutte le ambiguità create dalla direttiva n. 602 del 1981. Infatti l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame recita testualmente: «Le norme di cui alla presente legge sono emanate in attuazione delle direttive n. 602 del 1981 e n. 649 del 1985 della CEE adottate rispettivamente in data 31 luglio 1981 e in data 23 dicembre 1985».

PRESIDENTE. Il senatore Muratore ci ha illustrato il testo predisposto dal comitato ristretto. In attesa che il Governo si esprima su questo testo, propongo un rinvio dell'esame del provvedimento.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO